

INTERPRETAZIONE AUTENTICA IN MERITO ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA REGIONALE SUI CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER IL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED ATA- TRIENNIO 2021-23.

L'anno duemilaventidue, il 27 gennaio, in sede di negoziazione decentrata a livello regionale tra le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale, **le Parti**, ai sensi dell'art. 10 "Interpretazione autentica" del Contratto Integrativo regionale sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio per il personale docente, educativo ed ATA -Triennio 2021-23 (di seguito denominato C.I.R.)

CONCORDANO

che, in analogia a quanto previsto dall'art. 2 del CIR, che individuava all'interno del personale scolastico beneficiario dei permessi, " il personale docente ed ATA supplente temporaneo, compreso quello nominato ai sensi degli articoli 231-bis e 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e dell'articolo 32 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, secondo le modalità di cui al successivo art. 6 , purché la durata del contratto sia superiore al periodo di fruizione dei permessi stessi", **per l'anno 2022, tra il personale supplente temporaneo beneficiario dei permessi è ricompreso quello con contratto articolo 58, comma 4-ter, lettere a) e b), del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, prorogato al momento, fino al 31 marzo 2022 e, ai sensi di quanto previsto dall'art.1, comma 326, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", fino al termine delle lezioni.**

Le domande potranno essere accolte, ai sensi dell'ultimo alinea del suddetto art. 2 del CIR, ove le stesse siano finalizzate alla partecipazione ai percorsi utili per acquisire abilitazione e specializzazione per il sostegno.

Nel caso in cui il contingente provinciale disponibile non sia sufficiente a garantire l'autorizzazione per il numero massimo di ore (150), si procederà anche per tale personale, alla corrispondente riduzione proporzionale, prevista dalla interpretazione autentica degli artt. 4 e 7 del CIR 2020 del 14 gennaio 2022.

In attesa della successiva autorizzazione ministeriale alla proroga dei suddetti contratti di supplenza fino al termine delle lezioni, gli Uffici di Ambito territoriale indicheranno, rispetto al monte ore complessivo autorizzato, la quota proporzionale che il personale scolastico potrà utilizzare nel periodo 1gennaio/31 marzo 2022.

In caso di mancata proroga delle supplenze fino al termine delle lezioni, le restanti quote orarie assegnate saranno utilizzate per incrementare il monte ore già autorizzato al restante personale scolastico.

Resta fermo, infine, quanto previsto dall'ultimo capoverso dell'art.1 del CIR, in merito alla possibilità di procedere a compensazioni inter-provinciali.

F. TO LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

IL DIRETTORE GENERALE

Fabrizio MANCA

IL DIRIGENTE

Giuseppe Bordonaro

F.TO LA DELEGAZIONE SINDACALE

F.L.C.-C.G.I.L.

C.I.S.L. Scuola

U.I.L. Scuola

S.N.A.L.S. -C.O.N.F.S.A.L

FGU Gilda Unams Piemonte